



#  
Nota relativa

**all'audizione al Senato della Repubblica  
del 26 maggio 2016**

sullo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE  
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi  
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE"

---

Evidenziando a premessa che la consultazione di questa Organizzazione sindacale avviene nella più stretta imminenza della scadenza della delega al Governo per il recepimento della direttiva in parola, considerato inoltre che la direttiva è stata emanata nel 2013, e il tema che tratta è di rilevante importanza per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, facendo appello al senso di responsabilità nei riguardi di questi ultimi, si è provveduto ad analizzare il testo inviato, coinvolgendo anche la categoria confederale direttamente impegnata sul tema (FLAEI-CISL).

Dall'analisi dello Schema di decreto legislativo ricevuto, si indicano i seguenti punti riferiti al nuovo articolato :

- All'art. 208, comma 4, lett. a), punto 3), occorre far riferimento, in modo aggiuntivo, non solo all'obbligo da parte del datore di lavoro di fornire "adeguate e sufficienti" informazioni sulle situazioni di rischio ai soli lavoratori, ma anche ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in raccordo all'art. 210-bis, integrato sulla base della proposta di modifica, di seguito indicata.
  
- All'art.208, comma 6, lett. g), a coerenza con quanto indicato nel punto precedente, il testo andrà integrato con il riferimento ad una informazione

**“sufficiente ed adeguata” e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, considerato che l’art.50 del DLGS 81/08 s.m. prevede espressamente che il Rappresentante riceva le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;**

- **All’art.210, comma 1-bis, 2-bis e 3-bis, occorre prevedere, in modo aggiuntivo, che il datore di lavoro una volta elaborato il programma d’azione (previsto nel testo), prima dell’applicazione, provveda a consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto di quanto previsto all’art.50, comma 1, lettere b), e);**
  
- **All’art.210, comma 5, occorre prevedere, in modo aggiuntivo, che l’informazione e la formazione previste siano “sufficienti e adeguate”;**
  
- **All’art.210-bis, comma 1, occorre prevedere, in modo aggiuntivo, una specifica nel testo in relazione sia alla qualità dell’informazione e formazione, che devono essere “sufficienti e adeguate” e al diritto all’informazione che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avere, in modo dedicato, in confronto ai lavoratori, sulla base di quanto disposto all’art.50, comma 1, lett. e). Per questo sarebbe preferibile aggiungere un articolo specifico con il titolo relativo (Informazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, art. 210-ter.).**